



COMUNE DI PAVONE CANAVESE

Città Metropolitana di Torino – Regione Piemonte – Italia – Unione Europea

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 26.01.2006
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 23.04.2007, n. 24 del
30.04.2010, n.24 del 02.07.2015, n. 18 del 29.06.2020, n. 9 del 28.01.2022

(modifiche evidenziate)

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 - Oggetto e scopo del regolamento
- Articolo 2 - Aliquote e tariffe
- Articolo 3 - Rapporti con i cittadini
- Articolo 4 - Agevolazioni fiscali e tariffarie

TITOLO II - GESTIONE E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

- Articolo 5 - Forme di gestione
- Articolo 6 - Funzionario Responsabile per la gestione dei tributi comunali
- Articolo 7 - Soggetti responsabili delle entrate non tributarie
- Articolo 8 - Modalità di riscossione delle entrate comunali
- Articolo 9 - Minimi riscuotibili

TITOLO III - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO E DI RISCOSSIONE

- Articolo 10 - Attività di controllo delle entrate
- Articolo 11 - Accertamento delle entrate tributarie
- Articolo 12 - Accertamento delle entrate non tributarie
- Articolo 13 - Ripetibilità delle spese di notifica
- Articolo 14 - Compensazione
- Articolo 15 - Avvio della riscossione coattiva
- Articolo 16 - Recupero stragiudiziale dei crediti
- Articolo 17 - Dilazione e sospensione del pagamento
- Articolo 18 - Rateizzazione
- Articolo 19 - Crediti inesigibili o di difficile riscossione
- Articolo 20 - Interessi
- Articolo 21 - Rimborsi
- Articolo 22 - Contenzioso tributario

TITOLO IV - NORME FINALI

- Articolo 23 - Norme finali

TITOLO I **DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 – Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3) e dagli artt. 52 e 59 D.Lgs. 446/1997.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione nazionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.
3. Il regolamento disciplina in via generale le entrate comunali con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa.
4. **Costituiscono entrate comunali, disciplinate in via generale dal presente Regolamento, i tributi comunali, le entrate patrimoniali, ivi compresi i canoni e i proventi, le entrate provenienti dalla gestione di servizi a carattere individuale e produttivo e tutte le altre entrate ad esclusione dei trasferimenti erariali e di altri enti del settore pubblico allargato.**
5. Il presente regolamento disciplina, altresì, le procedure che afferiscono agli atti esecutivi, di cui all'art. 1, comma 792 della L. n. 160 del 17.12.2019.
6. La disciplina del presente regolamento attiene anche alla gestione delle dilazioni di pagamento e rateizzazioni, nonché delle procedure di riscossione coattiva di cui all'art. 1, commi 794 e seguenti della L. n. 160 del 17.12.2019.
7. Le disposizioni del regolamento sono volte a fissare la disciplina generale per la determinazione di tariffe, aliquote, canoni, nonché a disciplinare le attività relative al versamento, all'accertamento ed alla riscossione, anche coattiva, dei tributi e delle altre entrate dell'Ente, nonché infine a specificare le procedure, le competenze degli organi e le forme di gestione.
8. Non è inclusa, nella presente disciplina, la riscossione coattiva delle contravvenzioni stradali di cui al D.Lgs. n. 285/1992.
9. La gestione delle attività inerenti alla riscossione coattiva delle entrate comunali è assicurata dal competente servizio dell'Ente anche tramite affidamenti di segmenti di attività a soggetti esterni.
10. Non sono oggetto di disciplina regolamentare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e l'aliquota massima dei singoli tributi, applicandosi le pertinenti disposizioni legislative.
11. Restano salve le norme contenute in altri regolamenti dell'Ente che possono dettare una disciplina di dettaglio delle singole entrate, siano essi di carattere tributario o meno, ed in particolare le disposizioni del regolamento comunale di contabilità.
12. **Le singole entrate possono pertanto essere disciplinate con appositi Regolamenti, approvati non oltre il termine di approvazione del Bilancio di Previsione e per quanto non previsto dai Regolamenti di gestione delle singole entrate, attualmente vigenti, predisposti dai vari servizi del Comune, si**

applicano le disposizioni del presente Regolamento generale delle entrate comunali.

13. Le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che regolano la materia della riscossione coattiva in modo incompatibile con le disposizioni contenute nel presente regolamento si devono intendere non più applicabili con riferimento agli atti emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Art. 2 – Aliquote e tariffe

1. Le aliquote, tariffe e prezzi sono determinati con deliberazioni dell'organo competente, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.
2. Salve diverse disposizioni di legge, le deliberazioni devono essere adottate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio ed a tal fine possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario.
3. Le variazioni di aliquote, canoni e tariffe, ove adottate entro il termine ultimo fissato per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
4. In caso di adozione di aliquote, canoni e tariffe oltre tale termine, le spese esplicano invece efficacia dall'esercizio finanziario successivo.
5. In assenza di nuova deliberazione si intendono prorogate le aliquote, tariffe e prezzi fissati per l'anno precedente.
6. Le aliquote, tariffe e i regolamenti tributari hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote, tariffe e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.
7. In ogni caso, le variazioni di aliquote, canoni e tariffe non possono comportare adempimenti per i contribuenti ed utenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data di adozione.

Art. 3 – Rapporti con i cittadini

1. I rapporti con i cittadini devono essere improntati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità.
2. I regolamenti comunali in materia tributaria vengono diffusi con tutti gli strumenti di comunicazione, anche telematici, ritenuti idonei a renderli accessibili ai soggetti interessati.
3. Allo stesso modo, le tariffe, aliquote e prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti in carico ai cittadini vengono ampiamente resi pubblici in modo tempestivo, anche attraverso l'utilizzazione di tecnologie telematiche ed elettroniche.
4. Presso gli uffici competenti vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.
5. Le informazioni ai cittadini sono assicurate nel rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali.

6. Le norme regolamentari in materia tributaria non possono introdurre obblighi a carico dei contribuenti che scadano prima di sessanta giorni dalla loro entrata in vigore o, comunque, dalla data di approvazione del regolamento stesso.

Art. 4 – Agevolazioni fiscali e tariffarie

1. Ove non diversamente previsto dai regolamenti delle singole entrate ovvero da altri specifici atti deliberativi adottati dall'Amministrazione, tutte le associazioni senza scopo di lucro che organizzino sul territorio comunale manifestazioni di interesse sociale-culturale godono di una riduzione del 50 per cento di tutti i tributi comunali e/o canoni connessi allo svolgimento di tali manifestazioni, a condizione che le stesse siano preventivamente comunicate e riconosciute come tali dal Comune, ad eccezione delle associazioni locali regolarmente riconosciute che sono esenti dai tributi e canoni sopra citati.

TITOLO II **GESTIONE E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE**

Art. 5 – Forme di gestione

1. La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve essere operata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza, equità.
2. Oltre alla gestione diretta, per le fasi di liquidazione, accertamento, riscossione dei tributi comunali, ove non affidate al competente Agente della riscossione, possono essere utilizzate, singolarmente per ogni entrata ovvero cumulativamente per più categorie, le forme di gestione di cui agli artt. 52, comma 5 e 53 D.Lgs. 446/1997, come attuati dal D.M. 11 settembre 2000 n. 289 e secondo quanto stabilito nei singoli regolamenti disciplinanti le diverse risorse di entrata.
3. In ogni caso, l'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.
4. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere a criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia e ottimale fruizione per i cittadini in condizioni di uguaglianza.
5. Devono altresì essere stabilite opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta.
6. È esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori dell'Ente e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite, partecipate o, comunque, affidatarie dell'accertamento e della riscossione delle entrate.
7. L'eventuale insorgenza di controversie in via amministrativa o giurisdizionale inerenti l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione posta in essere da soggetti gestori terzi comporterà l'assunzione a carico dagli stessi di tutti gli oneri, economici e non, relativi alla difesa degli interessi dell'Amministrazione; in ogni caso, il soggetto gestore presterà la massima collaborazione agli uffici dell'amministrazione preposti alla difesa.

8. I contratti, le concessioni e gli atti di affidamento inerenti attività, comunque denominate, di liquidazione, accertamento e riscossione delle entrate possono essere rinnovati ai sensi e per gli effetti dell'art. 44, comma 1, della legge 24 dicembre 1994 n. 724.

Art. 6 – Funzionario Responsabile per la gestione dei tributi comunali

1. E' funzionario responsabile per le entrate tributarie di competenza dell'Ente il funzionario responsabile del Servizio Finanziario.
2. Il nominativo del funzionario responsabile deve essere comunicato alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze entro sessanta giorni dalla sua nomina.
3. Il responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione e utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure ed ottimizzare i risultati, anche al fine di garantire la necessaria conoscenza delle procedure agli interessati e la minore richiesta possibile di adempimenti a carico del contribuente, ai sensi dell'art. 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di conoscenza degli atti e semplificazione, nell'ambito dello statuto dei diritti del contribuente.
4. In particolare il funzionario responsabile cura:
 - a) Tutte le attività inerenti la gestione del tributo (organizzazione degli uffici; ricezione delle denunce, riscossioni, informazioni ai contribuenti; controllo, liquidazione, accertamento; applicazione delle sanzioni tributarie);
 - b) Appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione, ordinaria e coattiva;
 - c) Sottoscrive gli avvisi, gli accertamenti, gli atti di ingiunzione, in caso di riscossione diretta, ed ogni altro provvedimento che impegna il Comune verso l'esterno;
 - d) Cura il contenzioso tributario;
 - e) Dispone i rimborsi;
 - f) In caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con l'Agente della riscossione ed il controllo della gestione;
 - g) Esercita ogni altra attività prevista dalle Leggi o regolamenti necessaria per l'applicazione e la riscossione, anche forzata, del tributo.
5. Qualora sia deliberato di affidare a soggetti terzi, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse, comprese quelle di controllo sulla corretta e proficua gestione dell'entrata da parte del soggetto gestore.
6. Nella convenzione o nell'atto di affidamento della gestione a terzi dovranno essere previste clausole inerenti il livello qualitativo della gestione, anche a tutela degli interessi dei cittadini; dette clausole potranno prevedere l'utilizzo di uno specifico ufficio di relazioni con il pubblico ed ogni altra misura idonea diretta a garantire il rispetto da parte del terzo gestore dello statuto dei diritti del contribuente, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 212 del 2000.

Art. 7 – Soggetti responsabili delle entrate non tributarie

1. Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate non tributarie i responsabili dei servizi ai quali rispettivamente le entrate sono affidate nell’ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo.

Art. 8 – Modalità di riscossione delle entrate comunali

1. I tributi comunali da corrispondere sia in base a versamento spontaneo che in base ad avviso di accertamento sono pagati attraverso una delle seguenti modalità, in funzione di quanto stabilito nei singoli regolamenti:
 - tramite l’Agente della riscossione dei tributi competente per territorio;
 - presso gli sportelli della tesoreria comunale;
 - tramite conto corrente postale, bancario intestato alla tesoreria comunale;
 - tramite eventuali canali telematici predisposti dal Comune;
 - tramite modello F24;
 - Piattaforma PagoPa, nei casi attivati dall’Ente.
2. Le entrate non tributarie sono riscosse:
 - presso gli sportelli della tesoreria comunale;
 - tramite bonifico bancario a favore della tesoreria comunale;
 - tramite conto corrente postale, bancario intestato alla tesoreria comunale;
 - tramite eventuali canali telematici predisposti dal Comune;
 - Piattaforma PagoPa, nei casi attivati dall’Ente.
3. Tale norma sarà applicata anche ai regolamenti pregressi ove non previsto e in quanto applicabile.
4. Il Comune appresta idonee forme di pubblicità per assicurare agli interessati la conoscenza delle modalità di pagamento, del numero di conto corrente postale, delle coordinate bancarie e delle modalità d’indicazione nei documenti della causale di versamento.
5. Nel caso in cui il Comune adotti la forma di pagamento tramite conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale, per il primo anno di applicazione dovranno intendersi regolarmente effettuati i pagamenti tramite l’Agente della riscossione.
6. A partire dal secondo anno di applicazione della riscossione diretta, ove il contribuente continui a versare presso l’Agente della riscossione o presso altro soggetto incompetente, allo stesso contribuente potrà essere applicata una sanzione pari ad € 50, salvo che lo stesso possa dimostrare la natura non colpevole dell’errore.
7. Ai sensi dell’art. 52, comma 6 D.lgs. 446/1997, ove la riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza del Comune sia affidata all’Agente della riscossione, la stessa deve essere effettuata con la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come modificata dal D.Lgs 26 febbraio 1999, n. 46 e successivi.
8. Per gli avvisi di accertamento emessi entro il 31 dicembre 2019, qualora la riscossione forzata dei tributi e delle altre entrate di spettanza del Comune sia svolta in proprio dall’Ente locale o affidata a terzi soggetti diversi dall’Agenzia della riscossione, la stessa deve essere effettuata con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
9. A decorrere dall’anno 2020 ai sensi dell’art. 1 comma 792 lett a) della L. 160/2019 l’avviso di accertamento relativo ai tributi e agli atti finalizzati alla riscossione delle

entrate patrimoniali emessi dall'Ente e dai soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 e all'articolo 1, comma 691, della legge n. 147 del 2013, nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari.

10. A seguito di convenzione con l'Agente della riscossione, l'Ente può comunque procedere alla riscossione coattiva delle entrate tributarie gestite in proprio mediante le procedure di cui al D.Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 e successive modificazioni e integrazioni.
11. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il funzionario responsabile dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.

Art. 9 – Minimi riscuotibili

1. Gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali ad € 12,00 per anno, fatti salvi gli specifici limiti inferiori previsti dalle singole norme d'imposta per l'esecuzione dei versamenti, in particolare per quanto riguarda i tributi calcolati su base giornaliera (t.a.r.i. giornaliera), per i quali si riscuote l'importo dovuto in base a tariffa senza applicare minimi.
2. Gli incassi a titolo di recupero evasione, a mezzo di provvedimento di accertamento, non vengono effettuati qualora le somme, a qualsiasi titolo, siano inferiori o uguali ad € 12,00 per anno.
3. La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti un medesimo tributo.
4. Tale importo minimo riscuotibile si applica anche per periodi d'imposta precedenti e non deve in ogni caso intendersi come franchigia.

TITOLO III **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE**

Art. 10 – Attività di controllo delle entrate

1. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti, a carico del contribuente o dell'utente, dalle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
2. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante ausilio di soggetti esterni all'Ente ovvero nelle forme associate previste nell'art. 52, comma 5, lett. b) D. Lgs. 446/1997, secondo le indicazioni dettate nel piano esecutivo di gestione.

3. La Giunta Comunale può indirizzare, ove sia ritenuto opportuno, l'attività di controllo/accertamento delle diverse entrate, in particolari settori di intervento.

Art. 11 – Accertamento delle entrate tributarie

1. L'attività di accertamento delle entrate tributarie deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.
2. Il provvedimento di liquidazione e di accertamento è formulato secondo le specifiche previsioni di legge e deve essere espressamente motivato.
3. Gli atti di accertamento emessi per contestare violazioni relative ai tributi locali, nonché per l'irrogazione di sanzioni amministrative tributarie, devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'art. 1, comma 161, della L. n. 296/2006.
4. Gli atti di accertamento, al pari di tutti gli atti agli stessi correlati, possono essere notificati anche a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero direttamente presso gli uffici comunali competenti, tramite personale appositamente autorizzato e **Pec (posta elettronica certificata)**.
5. Ai sensi dell'art.7 quater, comma 6, del D.L. 193/2016, dal 01.07.2017 gli avvisi di accertamento possono essere notificati a mezzo PEC se rivolti a imprese individuali, società o professionisti iscritti in albi (soggetti obbligati per legge alla PEC).
6. Gli avvisi notificati ai sensi del comma 3 devono contenere l'intimazione ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso, o l'indicazione di adozione delle disposizioni dettate dall'articolo 19, del D.Lgs. n. 472/1997, recante "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie", nell'ipotesi in cui venga tempestivamente proposto ricorso.
7. Gli atti di accertamento devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo, idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
8. Il contenuto degli atti, di cui al comma precedente, è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, quando vengano ricalcolati gli importi dovuti, derivanti dagli atti di accertamento e dai relativi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.
9. Gli avvisi di accertamento emessi dal 01.01.2020, indicati al comma 1, assumono la natura di titolo esecutivo trascorso il termine previsto dalla normativa vigente per la proposizione del ricorso. Non si provvede, pertanto, alla preventiva notifica dell'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n.639/1910, né della cartella di pagamento di cui al D.P.R. n. 602/1973.
10. Per i rapporti d'imposta pendenti al 1° gennaio 2007, gli atti di accertamento in rettifica di dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti e gli atti di accertamento d'ufficio per omesse dichiarazioni e/o versamenti devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
11. Gli avvisi di accertamento devono necessariamente:
 - essere motivati in relazione ai presupposti di fatti ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati;

- se la motivazione fa riferimento ad altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale;
- contenere l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
- contenere l'indicazione del responsabile di procedimento;
- contenere l'indicazione dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
- indicare le modalità, il termine e l'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere;
- indicare il termine di sessanta giorni entro il quale effettuare il pagamento.

Art. 12 – Accertamento delle entrate non tributarie

1. L'entrata non tributaria è accertata quando, in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico, è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica), determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione).
2. Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal responsabile del servizio/procedimento.
3. L'atto di accertamento esecutivo relativo ad entrate di natura patrimoniale, emesso per il recupero coattivo delle entrate patrimoniali, deve essere notificato in conformità ai termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.
4. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento delle somme indicate nell'atto medesimo, entro sessanta giorni dalla notifica, oppure, nell'ipotesi di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del D.Lgs. n. 150/2011.
5. L'atto di accertamento esecutivo patrimoniale deve riportare l'indicazione che il medesimo rappresenta titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari; lo stesso deve, altresì, contenere l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione coattiva.
6. Le indicazioni riportate nell'atto di accertamento esecutivo patrimoniale sono replicate anche nei successivi avvisi da notificare al debitore, qualora si provveda al ricalcolo delle somme dovute.
7. L'atto di accertamento esecutivo patrimoniale diviene titolo esecutivo trascorsi sessanta giorni dalla notifica, senza che sia necessaria la preventiva notifica dell'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n. 639/1910 o della cartella di pagamento di cui al D.P.R. n. 602/1973.

Art. 13 – Ripetibilità delle spese di notifica

1. Le spese di notifica degli atti impositivi, nonché di tutti gli ulteriori atti di contestazione che il Comune sia tenuto a notificare a fronte di un inadempimento del contribuente sono ripetibili nei confronti dello stesso contribuente o dei suoi aventi causa nei termini previsti dall'art. 2 D.M. Finanze dell'8 gennaio 2001, così come recepiti con apposito provvedimento del Comune.
2. Le eventuali modifiche apportate a tale decreto con riferimento all'ammontare delle somme ripetibili a tale titolo dovranno intendersi automaticamente recepite dal presente regolamento.
3. Per la riscossione volontaria sono a carico del soggetto debitore le spese relative alla notifica degli inviti di pagamento ed eventuali solleciti.
4. Nel caso in cui il destinatario del sollecito effettui il versamento di quanto dovuto entro 30 giorni dal ricevimento, non dovrà pagare le spese di notifica.
5. Il recapito a mezzo raccomandata può essere sostituito con invio su casella di posta certificata (PEC).
6. Il recapito e la notifica, se effettuato mediante l'utilizzo di caselle di posta elettronica certificata, non comporta addebiti di costi a tale titolo.
7. Dal 01.01.2020 al debitore sono posti a carico i costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo tributario e patrimoniale e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive.
8. I costi di cui al comma precedente sono così determinati:
 - a. una quota a titolo di oneri di riscossione
 - i. pari al 3 per cento delle somme dovute, nel caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300 euro,
 - ii. pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;
 - b. una quota a titolo di spese di notifica ed esecutive, che include il costo di notifica degli atti e le spese vive, ossia effettivamente sostenute per l'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore; sono comprese anche le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed ulteriori spese di consulenza legale strettamente correlata alle procedure medesime, nella misura stabilita con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze; nelle more dell'adozione del decreto, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000 e del Ministero dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

Art. 14 – Compensazione

1. Ai sensi dello Statuto del Contribuente, è ammessa l'estinzione delle obbligazioni tributarie verso il Comune di Pavone Canavese tramite l'istituto della "compensazione".

2. **Gli uffici comunali procedono d'ufficio a compensare crediti da essi vantati per tributi ed altre entrate con partite debitorie anche di diversa natura (es. derivanti da contratto di appalto, oppure da precedenti versamenti in eccesso di tributi locali) nei confronti dei medesimi contribuenti.**
3. La compensazione delle somme dovute al Comune con crediti vantati nei confronti di altri Enti è ammessa sulla base di quanto previsto da apposite norme di legge ed è effettuata con le modalità previste da tali norme.
4. È altresì ammessa la compensazione di crediti vantati dal contribuente nei confronti del Comune con altre entrate comunali ordinarie o in autoliquidazione, salvo che con quelle riscosse mediante ruolo.
5. Non è ammessa la compensazione con importi dovuti a fronte di avvisi di liquidazione/accertamento emessi dal Comune, salvo che il contribuente abbia rinunciato ad impugnarli, presentando apposito atto di adesione al Comune, ovvero gli stessi siano divenuti definitivi.
Pertanto l'obbligazione tributaria o debitoria generata da un procedimento di accertamento può essere estinta anche per compensazione con le modalità stabilite dagli uffici competenti ed eseguita esclusivamente fra atti di accertamento ed atti di rimborso.
In questi casi la compensazione può essere eseguita:
 - per lo stesso tributo/entrata patrimoniale per anni d'imposta diversi;
 - fra tributi/entrate patrimoniale diverse sugli stessi anni d'imposta oppure su annualità diverse.
6. E' ammesso altresì l'accollo del debito accertato altrui senza liberazione del contribuente originario.
7. Gli interessi sulla somma da portare in compensazione, quando dovuti, vengono calcolati sino alla data in cui il Comune abbia comunicato al contribuente il diritto al rimborso, ovvero questi abbia presentato istanza di rimborso al Comune.
8. Il contribuente, qualora intenda provvedere alla compensazione senza che in tal senso sia intervenuta alcuna preventiva comunicazione con il Comune, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo, anche se relative agli anni precedenti, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso.
9. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al comune, entro il termine di scadenza del pagamento, pena la decadenza dal diritto alla compensazione, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:
 - generalità e codice fiscale del contribuente;
 - l'ammontare del tributo/entrata patrimoniale dovuto prima della compensazione;
 - l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta e per tributo/entrata patrimoniale.
10. Qualora le somme a credito siano maggiori del tributo/entrata patrimoniale dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi senza ulteriori adempimenti.
11. È facoltà del contribuente presentare in ogni momento istanza di rimborso per le somme a credito non ancora utilizzate in compensazione. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.
12. Le dichiarazioni di compensazione sono indirizzate al funzionario responsabile del tributo/entrata patrimoniale sul quale è effettuata la compensazione. In caso di invio

ad ufficio incompetente, questo trasmette senza indugio la documentazione ricevuta al funzionario competente.

13. In caso di utilizzo del modello F24, le compensazioni di crediti tributari vantati dal contribuente nei confronti del Comune con tributi di competenza di altri enti, sono ammesse di diritto sino ad un importo massimo di € 300,00.
In tale ipotesi, la dichiarazione contenente gli estremi delle entrate compensate, come sopra indicati, potrà essere presentata dal contribuente entro il termine per la presentazione della dichiarazione/denuncia relativa all'anno d'imposta in cui la compensazione è stata effettuata.
14. Per le compensazioni di crediti tributari vantati dal contribuente nei confronti del Comune di importo superiore ad € 300,00, dovrà invece essere presentata apposita istanza al Comune almeno trenta giorni prima dalla scadenza del termine per il pagamento.
15. L'istanza dovrà contenere l'indicazione dell'importo del credito tributario complessivo vantato nei confronti del Comune, della sua origine e della intenzione di procedere a compensazione totale o parziale di tale credito mediante modello F24, indicando il termine in cui il contribuente intende procedere alla compensazione.
16. Il Comune è tenuto a trasmettere il proprio provvedimento di diniego o di autorizzazione alla compensazione del credito eccedente la somma di € 300,00, entro cinque giorni dalla scadenza del termine per il pagamento indicato dal contribuente.
17. In difetto di tale provvedimento, ovvero ove lo stesso non venga trasmesso dal Comune entro il termine sopra indicato, il contribuente dovrà intendersi autorizzato ad effettuare la compensazione nei termini e per gli importi indicati nella propria richiesta.
18. Ove la compensazione di tali importi venga effettuata senza richiesta, ovvero malgrado il diniego espresso del Comune, l'importo eccedente la somma di € 300,00 non verrà riconosciuto dal Comune a favore dell'Ente titolare dell'entrata tributaria che sia stata compensata con tale credito assunto dal contribuente ed a quest'ultimo verrà irrogata una sanzione pari ad € 100,00, ai sensi dell'art. 7bis D.Lgs. 267/2000, salvo che lo stesso possa dimostrare la natura non colpevole dell'errore.

Art. 15 – Avvio della riscossione coattiva

1. Riscossione coattiva delle entrate tributarie
 - i. Ai sensi dell'art. 52, comma 6 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, se la riscossione coattiva dei tributi è affidata all'Agente della riscossione (ora Agenzia delle Entrate Riscossioni - AER), la stessa deve essere effettuata con la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, come modificata dal D.Lgs 26 febbraio 1999 n. 46 e successive modificazioni e integrazioni.
 - ii. Qualora la riscossione coattiva dei tributi sia invece svolta in proprio dall'Ente locale o affidata a terzi (a eccezione dell'Agenzia delle Entrate Riscossioni - AER), la stessa deve essere effettuata con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910 n. 639 per gli avvisi emessi entro il 31.12.2019.
 - iii. È attribuita al funzionario responsabile o al soggetto gestore la sottoscrizione dell'ingiunzione o le altre attività necessarie per la riscossione coattiva delle entrate.
 - iv. Anche nell'ipotesi in cui la riscossione coattiva dei tributi sia affidata all'Agente della riscossione (Agenzia delle Entrate Riscossioni - AER), rimane comunque

salva la possibilità per il Comune di procedere direttamente alla riscossione di determinate partite tributarie, previa comunicazione formale all'Agente della riscossione (Agenzia delle Entrate Riscossioni - AER), che – in ipotesi di riscossione urgente e non dilazionabile – potrà essere inviata anche successivamente all'avvenuta riscossione.

- v. In tali ipotesi di riscossione diretta, all'Agente della riscossione non sarà dovuto alcun corrispettivo, eccettuato, nell'ipotesi di riscossione coattiva, il rimborso degli oneri sostenuti sino alla data di invio da parte del Comune della comunicazione di cui al precedente comma, che saranno quantificati nella misura prevista dal D.Lgs. 112/99 e dalle correlate disposizioni in materia.
- vi. Il titolo esecutivo, per gli avvisi di accertamento notificati entro il 31.12.2019 dovrà in ogni caso essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
- vii. A decorrere dall'anno 2020 ai sensi dell'art. 1 comma 792 lett. a) della L. 160/2019 l'avviso di accertamento relativo ai tributi emesso dall'Ente e dai soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 e all'articolo 1, comma 691, della legge n. 147 del 2013, nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari.
- viii. Gli atti di accertamento esecutivo acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, ovvero, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata.

2. Riscossione coattiva delle entrate non tributarie

- i. La riscossione coattiva delle entrate comunali non aventi natura tributaria avviene, per entrate totalmente gestite dal Comune o affidate sia pure parzialmente a terzi ex art. 52 D.Lgs. 446/1997, con ingiunzione di pagamento di cui al R.D. 14 aprile 1910 n. 639, a cura del responsabile del servizio interessato o dell'affidatario, per gli atti emessi entro il 31.12.2019.
- ii. Per le entrate con riscossione affidata all'Agente della riscossione (*Agenzia delle Entrate Riscossioni - AER*), la riscossione coattiva avviene, previa formazione di un apposito titolo esecutivo, con le procedure di cui al D.Lgs. 46/1999 e s.m.i.
- iii. A seguito di convenzione con l'Agente della riscossione (*Agenzia delle Entrate Riscossioni - AER*), l'Ente può comunque procedere alla riscossione coattiva delle entrate gestite in proprio, mediante le procedure di cui al D.Lgs. 46/99 e s.m.i.
- iv. Per gli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi dal 01.01.2020, decorsi sessanta giorni dalla notifica, acquistano efficacia di titolo esecutivo. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata.

3. Qualora venga presentato ricorso avverso l'atto di accertamento notificato, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale verifica l'opportunità di procedere con la riscossione coattiva in pendenza di giudizio, valutando la natura del debitore ed il rischio di insoluto prima che l'atto contestato diventi definitivo a seguito del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.
4. Ai sensi del comma 792, lett. d) della Legge n. 160/2019, in presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione, non opera la sospensione di cui alla medesima disposizione di legge.

Art. 16 – Recupero stragiudiziale dei crediti

1. Prima di attivare la procedura di riscossione coattiva mediante ruolo ovvero l'esecuzione forzata a seguito di notifica di ingiunzione di cui al R.D. 639/1910, il Comune può adottare appositi strumenti di recupero stragiudiziale dei crediti legati alle proprie entrate sia di natura tributaria che patrimoniale.
2. A tal fine, previo esperimento di procedura ad evidenza pubblica e senza necessità di preventiva cessione dei propri crediti, il Comune può avvalersi di soggetti terzi in possesso di idonei requisiti per lo svolgimento di tale attività di recupero, i cui costi vengono posti interamente a carico del contribuente/utente moroso.

Art. 17 – Dilazione e sospensione dei termini di versamento

1. I termini ordinari di versamento dei tributi comunali possono essere sospesi o differiti per non più di dodici mesi nei seguenti casi:
 - a. qualora si verifichino situazioni eccezionali, gravi calamità naturali, anche limitate a determinate categorie o porzioni di territorio, tali da alterare gravemente lo svolgimento di un corretto rapporto con i contribuenti o impedire l'adempimento degli obblighi tributari;
 - b. altre circostanze debitamente e analiticamente motivate che si rendano necessarie al fine di evitare situazioni di disagio e semplificare gli adempimenti dei contribuenti.
2. La sospensione o la dilazione dei termini di versamento viene disposta dalla Giunta Comunale con propria deliberazione, debitamente motivata e resa nota con modalità idonee a garantire la diffusione del contenuto.
3. In caso di gravi calamità naturali, o situazioni eccezionali, la sospensione o il differimento dei termini ordinari di versamento delle risorse di entrata può essere disposta con apposito provvedimento motivato adottato del Sindaco.
4. Gli specifici regolamenti di ogni entrata possono individuare in modo specifico particolari agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni, con riferimento ad ogni singola fattispecie impositiva e ad ogni tipologia di entrata patrimoniale.

Art. 18 – Rateizzazione

1. Per i debiti di natura tributaria, riguardanti avvisi di pagamento, provvedimenti di accertamento ed ingiunzioni, fatta salva l'applicazione delle leggi e dei regolamenti disciplinanti ogni singolo tributo, così come per i debiti relativi a somme certe, liquide ed esigibili, non aventi natura tributaria, possono essere concesse rateizzazioni di pagamento, su richiesta del debitore, alle condizioni di cui ai commi successivi.
2. E' possibile chiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti, purché tutti attinenti al debito della medesima natura (tributaria/patrimoniale); in tal caso le soglie d'importo di cui alle successive lettere b), c) si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti di cui si chiede la dilazione. Nel caso in cui gli atti siano relativi a tributi diversi, il contribuente dovrà presentare, domanda di rateizzazione complessiva.
3. Le rateizzazioni sono concesse su istanza presentata dal debitore alle seguenti condizioni:
 - a. in caso di situazioni di obiettiva difficoltà finanziaria, presentando apposita autodichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000, esclusivamente nei seguenti limiti e condizioni:
 - le persone fisiche devono allegare alla richiesta di rateizzazione la dichiarazione ISEE, in corso di validità alla data della richiesta;
 - le Società di persone (società semplici, S.n.c, S.a.s.) dovranno allegare alla richiesta di rateizzazione copia della dichiarazione dei redditi e/o del bilancio di esercizio, anche provvisorio, dell'anno precedente a quello della data di richiesta;
 - le Società di capitali, o comunque soggette all'obbligo di deposito del bilancio, dovranno allegare alla richiesta di rateizzazione copia del bilancio di esercizio nonché prospetto di calcolo dell'indice di liquidità (L'indice di liquidità si intende così calcolato: (liquidità differita + liquidità corrente) / passivo corrente) che deve risultare inferiore ad 1, sottoscritto dai revisori legali dei conti o da soggetti iscritti all'albo dei dotti commercialisti esperti contabili o consulenti del lavoro.
 - b. Articolazione delle rate mensili per fasce di debito:
 - da euro 100,01 a euro 500,00: da 2 a 4 rate mensili;
 - da euro 500,01 a euro 3.000,00: da 5 a 12 rate mensili;
 - da euro 3.000,01 a euro 6.000,00: da 13 a 24 rate mensili;
 - da euro 6.000,01 a euro 20.000,00: da 25 a 36 rate mensili;
 - oltre euro 20.000,00: da 37 a 72 rate mensili.
 - c. Inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni o dilazioni.
 - d. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.
 - e. Applicazione degli interessi di rateizzazione nella misura prevista dalle leggi o, in mancanza, nella misura legale, con maturazione giorno per giorno.

- f. Applicazione della sanzione ridotta per adesione all'accertamento anche in caso di rateizzazione; in caso di decadenza del diritto alla rateizzazione, la sanzione sarà ridefinita nella misura intera, come fissata nell'originario avviso di accertamento di riferimento.
4. La domanda di rateizzazione deve essere presentata entro il 60° giorno dalla data di notifica dell'atto di accertamento o dell'avviso di pagamento.
 5. La domanda di rateizzazione relativa ad entrate di natura tributaria può riguardare solo annualità pregresse.
 6. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al precedente comma a) la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino ad un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza.
Il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà si verifica nel caso in cui, per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le condizioni patrimoniali e reddituali in misura tale da rendere necessaria la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso.
 7. Soggetto competente alla concessione di rateizzazioni di pagamento è il Responsabile della singola entrata di cui agli art. 6 e 7 del presente regolamento.
 8. Il funzionario responsabile stabilisce il numero di rate tenuto conto della richiesta del debitore, nel rispetto dei limiti indicati dalle fasce di debito alla lettera b. e di eventuali piani rilasciati e non ancora conclusi.
 9. Ove non diversamente previsto dai regolamenti delle singole entrate ovvero da altri specifici atti deliberativi adottati dall'Amministrazione, qualora l'importo oggetto di rateazione sia superiore ad € 8.000,00 il funzionario responsabile può richiedere, in casi di dubbia esigibilità, la costituzione di un deposito cauzionale, sotto forma di polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, sulla base dell'importo dilazionato e della situazione patrimoniale del debitore. In caso di mancata presentazione di idonea garanzia, l'istanza non può essere accolta.

Art. 19 – Crediti inesigibili o di difficile riscossione

1. I crediti inesigibili o ritenuti di improbabile riscossione in ragione della inconsistenza del patrimonio del debitore o della sua irreperibilità, su proposta motivata del responsabile del servizio e previa verifica da parte del responsabile del servizio finanziario, sono stralciati dal rendiconto alla chiusura dell'esercizio.
2. I crediti sopraccitati sono trascritti in un apposito registro, tenuto dal servizio finanziario, e conservati nel conto del Patrimonio sino al compimento del termine di prescrizione.
3. Prima dello scadere del termine prescrizionale il responsabile del servizio verifica ulteriormente se il debitore è ancora insolvibile e, qualora venga a conoscenza di nuovi elementi reddituali o patrimoniali riferibili al soggetto passivo, avvia le procedure per la riscossione coattiva: in tale ipotesi, le suddette somme vengono reiscritte a ruolo purché le stesse siano di importi superiori a € 50,00 per anno.
4. Per i crediti di incerta riscossione il responsabile del servizio può disporre, con provvedimento motivato, una transazione al fine di recuperare almeno un parte del dovuto.

Art. 20 – Interessi

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 165 L. 27 dicembre 2006 n. 296 la misura degli interessi per la riscossione, la sospensione e la dilazione dei tributi locali e delle entrate patrimoniali è stabilita in misura pari al tasso di interesse legale, anche con riferimento ai periodi di imposta ed ai rapporti tributari precedenti a quelli in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Essi sono da applicarsi in ragione giornaliera, a decorrere dal giorno di scadenza in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato, sino alla data dell'effettivo versamento, su tutte le somme di qualunque natura, escluse le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione.
3. Nel caso di affidamento del carico comunale all'Agente della riscossione (Agenzia delle Entrate Riscossioni - AER), si applica quanto dettato dall'art. 792, lettera i), della L. n. 160/2019.

Art. 21 – Rimborsi

1. Il rimborso di tributo o di altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal responsabile del servizio, su richiesta del contribuente/utente o d'ufficio, se direttamente riscontrato.
2. Per i rapporti d'imposta pendenti al 1° gennaio 2007, le richieste di rimborso debbono essere presentate, a pena di decadenza, con apposita istanza debitamente documentata, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Il rimborso delle somme indebitamente versate potrà essere disposto, fatti salvi eventuali diversi termini previsti dalle norme istitutive delle singole entrate, per un periodo massimo di cinque anni precedenti a quello in cui è stata presentata la relativa domanda ovvero è stato adottato d'ufficio il provvedimento di rimborso, o comunque per le annualità ancora soggette ad accertamento, ove per legge sia previsto un termine superiore per lo svolgimento di tale attività.
4. L'Amministrazione comunale dovrà evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dal momento della presentazione dell'istanza da parte del contribuente.
5. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.
6. Fatte salve eventuali norme speciali contenute nei singoli regolamenti d'imposta, in caso di rimborso per importi versati per errore del contribuente e risultati non dovuti, si applica il medesimo tasso d'interesse previsto per i recuperi delle singole entrate da parte del Comune, ma con decorrenza dalla data di ricezione dell'istanza di rimborso ovvero, in caso di riscontro d'ufficio, dalla data di accertamento del diritto al rimborso.
7. I rimborsi d'ufficio non vengono disposti qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali a € 12,00 per anno.

Art. 22 – Contenzioso tributario

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, comma 3 D.Lgs. 546/1992, come modificato dall'art. 3 bis D.L. 31 marzo 2005 n. 44, convertito in L. 31 maggio 2005 n. 88, spetta al Sindaco, quale rappresentante dell'Ente, previa deliberazione da parte della Giunta Comunale, costituirsi in giudizio nel contenzioso tributario, proporre e aderire alla conciliazione giudiziale, proporre appello o ricorso per Cassazione ovvero in altri gradi di giudizio. Il delegato rappresenta l'Ente nel procedimento.
2. Il Sindaco può delegare alla rappresentanza dell'Ente nel procedimento giudiziario il Funzionario Responsabile od altro dipendente.
3. L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri Comuni, mediante apposita struttura.
4. Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'Ente, a fronte di apposito mandato conferito dal Sindaco.

TITOLO IV **NORME FINALI**

Art. 23 – Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. I regolamenti relativi alle singole entrate possono stabilire norme di dettaglio e di completamento della disciplina del presente regolamento generale, purché in coerenza con le disposizioni di quest'ultimo.
3. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1 L. 212/2000, il 1° gennaio 2007, in conformità a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'Interno 19 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26.03.2007 n. 71.
4. Le modificazioni apportate al presente regolamento nell'anno 2022 sono immediatamente applicabili all'anno 2022.